

Circolare: Gennaio 2012

Data: 16/01/2012

Indice

<i>Legge Comunitaria 2010</i>	<i>Pag.1</i>
<i>Nuovo tasso di interesse legale al 2,5% dal 1.1.2012</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Novità del Decreto Salva Italia dopo la conversione in Legge</i>	<i>Pag.6</i>

Legge Comunitaria 2010

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 02.01.2012 n.1 la Legge 15.12.2011 n.217 c.d. "Comunitaria 2010" che recepisce una serie di Direttive Comunitarie in materia di IVA. In sintesi le novità riguardano:

- Il momento impositivo delle prestazioni di servizi effettuate con non residenti;*
- Obbligo di integrazione fatture di servizi ricevute da prestatori UE;*
- Rimborsi Iva trimestrali per operazioni ex art.7;*
- Sospensione del pagamento dell'Iva per i beni importati in libera pratica*

Si analizzano di seguito in modo più dettagliato le novità introdotte.

L'articolo 8 della Legge 15.12.2011 n.217 prevede il recepimento nell'ordinamento nazionale delle Direttive IVA n.2009/69/CE e 2009/162/UE apportando dunque importanti modifiche alla disciplina IVA con particolare riguardo alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da controparti soggetti passivi d'imposta in altri Stati membri.

**MOMENTO DI EFFETTUAZIONE AI FINI IVA DEI SERVIZI DA NON RESIDENTI
(Art. 6, comma 6 DPR 633/72)**

L'art. 8 comma 2 lettera a) della "Comunitaria 2010" interviene modificando l'art.6 del DPR 633/72 in relazione al momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti.



Sino all'introduzione delle modifiche, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione che comporta l'esigibilità del tributo si verificava:

- REGOLA GENERALE: all'atto del pagamento del corrispettivo (comma 3 dell'art. 6 DPR 633/72);
- DEROGA: all'atto dell'emissione delle fatture se precedente al pagamento del corrispettivo (comma 4 dell'art. 6 DPR 633/72).

La Legge 217/2011 aggiunge il comma 6 all'art.6 del DPR 633/72 in forza del quale, in deroga ai commi 3 e 4 del medesimo articolo per:

Prestazioni di **servizi generiche ex art.7-ter** DPR 633/72 effettuate da un soggetto passivo UE o ExtraUE ad un soggetto passivo italiano

Prestazioni di servizi **diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies**, effettuate da un soggetto italiano ad un soggetto passivo UE o ExtraUE



**MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
E DUNQUE MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI IVA:**

REGOLA GENERALE: MOMENTO DI **ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE** (non rileva più il pagamento del corrispettivo) **OVVERO** SE TRATTASI DI SERVIZI A CARATTERE PERIODICO E CONTINUATIVO, LA **DATA DI MATURAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

DEROGA: SE ANTERIORMENTE AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE OVVERO ALLA MATURAZIONE DEI CORRISPETTIVI, IL CORRISPETTIVO E' PAGATO TUTTO O IN PARTE, L'OPERAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA ALLA **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Le **prestazioni effettuate in modo continuativo** nell'arco di un periodo superiore all'anno che non comportano pagamenti parziali o anticipati nello stesso periodo, **si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

Si può dunque desumere che in mancanza dell'ultimazione o del pagamento della prestazione, l'emissione anticipata della fattura non rileva per la determinazione del momento impositivo.

**INTEGRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO SERVIZI UE
(Art. 17, comma 2, DPR 633/72)**

Con l'emanazione del D.Lgs. n.18/2011, a decorrere dal 2010, è stato previsto un obbligo generalizzato di assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo del "reverse charge" ex art. 17, comma 2, DPR n.633/72 per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente ad un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato.

Secondo la regola generale dunque, il soggetto passivo italiano destinatario di una prestazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia ai sensi dell'art.7-ter del DPR 633/72, resa da un soggetto stabilito in un altro Stato (UE o ExtraUE), è tenuto all'emissione di un'autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72 per la regolarizzazione dell'Iva.

L'Agenzia delle Entrate con circolare n.12/E del 12/03/2010, successivamente confermata con circolare n.37/E del 27.07.2011, ha precisato che il committente italiano che riceve una fattura da un operatore UE per prestazioni generiche ex art. 7-ter, per assolvere gli obblighi IVA può alternativamente scegliere tra l'emissione dell'autofattura ex art.17 comma 2 DPR 633/72 ovvero l'integrazione della fattura estera.

L'Agenzia ha chiarito che la facoltà di integrare la fattura del fornitore estero, in luogo dell'emissione dell'autofattura, è una facoltà prevista esclusivamente per quelle prestazioni di servizio che presentano i seguenti requisiti:

- Operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi dell'art.7-ter DPR 633/72;
- Il Prestatore è un soggetto passivo d'imposta in un altro Stato UE.

L'art. 8, comma 2, lettera g) della Comunitaria 2010 ha aggiunto al comma 2 dell'art.17 DPR 633/72 il seguente inciso:

"Nel caso di prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993 n.331 [...]"

In conseguenza di ciò **i committenti italiani che ricevono da soggetti UE una fattura relativa all'acquisto di servizi generici ex art.7-ter devono integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE. L'integrazione non è più una facoltà bensì un obbligo.**

Le predette fatture, previa integrazione ai sensi degli artt 46 e 47 DL 331/93, devono essere annotate sul registro Iva vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento nonché sul registro Iva acquisti.

Si evidenzia che le regole sopra esposte si rendono applicabili esclusivamente in presenza di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72 resi da soggetti stabiliti in altro Stato UE ed in favore di committenti soggetti passivi Iva in Italia.

Nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti extraUe e, in generale, in tutti gli altri casi di Iva dovuta in Italia, si rendono applicabili le regole stabilite dall'art.17 comma 2 DPR 633/72 con obbligo di emissione dell'autofattura.

RIMBORSI IVA TRIMESTRALI (Art. 38-bis, comma 2, DPR 633/72)

A seguito delle nuove regole territoriali per le prestazioni di servizi che prevedono la tassazione nel Paese del committente per i servizi generici prestati a soggetti passivi d'imposta in altro Stato, con conseguente esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, per molti operatori italiani si erano create difficoltà finanziarie. Infatti, operazioni che in passato potevano godere del regime di non imponibilità (art.9 DPR 633/72 e art.40 DL 331/93), sono oggi considerate Fuori Campo Iva ex art.7-ter con tutte le conseguenze che ne derivano in relazione allo status di esportatore abituale.

Alla luce di ciò, l'art.8, comma 2, lettera h) della Comunitaria 2010 ha **esteso la possibilità di richiedere il rimborso IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72**. In particolare il rimborso è ammesso per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi ivi non stabiliti, aventi ad oggetto:

- **Lavorazioni** relative a **beni mobili** materiali;
- **Trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;**
- **Servizi accessori** ai trasporti di beni e relativi prestazioni di intermediazione;
- **Servizi creditizi, finanziari e assicurativi** resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare fuori dalla UE

purché di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.

IMPORTAZIONI (Art. 67, commi 2-bis e 2-ter, DPR 633/72)

L'art.8, comma 2, lettera i) della Comunitaria 2010 ha modificato l'art.67 del DPR 633/72:

- Abrogando la disposizione in base alla quale i beni importati in libera pratica non pagano Iva in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato membro senza manipolazione;
- Aggiungendo il nuovo comma 2-bis che prevede la **sospensione del pagamento dell'IVA in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in uno Stato UE, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana.**

Le condizioni per usufruire della sospensione e contenute nel comma 2-ter dell'art.67 del DPR 633/72 sono le seguenti:

- **l'importatore deve comunicare:**
 - o il **numero di partita Iva**
 - o il **numero di identificazione Iva dell'acquirente UE;**
 - o idonea **documentazione attestante l'effettivo trasferimento** dei beni in uno Stato UE, qualora la Dogana ne faccia richiesta.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Tutte le disposizioni sopra esaminate decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrate in vigore della Legge ossia dal 17.03.2012.

Nuovo tasso di interesse legale al 2,5% dal 1.1.2012

*Con il D.M. del 12/12/2011 pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha **aggiornato il saggio dell'interesse legale dal precedente 1,5% al valore del 2,5%.***

Il nuovo valore del 2,5% entrerà in vigore a partire dal 01/01/2012, sostituendo il precedente 1,5% approvato con D.M. del 07/12/2010 ed in vigore dal 01/01/2011.

Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, come esplicitato di seguito.

L'art. 1284, comma 1, Codice civile, attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze la possibilità di modificare annualmente, entro il 15.12, la misura del tasso di interesse legale, tenendo conto:

- del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi;
- del tasso di inflazione.

Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:

Art. 1284, c.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	Dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	Dall'1.1.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	Dall'1.1.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM. 11.12.2000	Dall'1.1.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM. 11.12.2001	Dall'1.1.2002 al 31.12.2003	3%
DM. 1.12.2003	Dall'1.1.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	Dall'1.1.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	1%
DM. 07.12.2010	Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%

Ora, con D.M. del 12/12/2011 pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2011 è stabilito che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012".

La modifica in esame si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare:

- 1) rapporti creditori/debitori;
- 2) usufrutto e rendite vitalizie;
- 3) ravvedimento operoso.

1. REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA DEBITORI E CREDITORI

Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale è applicato, con decorrenza dall'1.1.2012, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti.

La modifica interessa, in particolare, gli articoli del Codice civile che regolano i rapporti economici tra le parti, quali ad esempio:

- art. 1224 - danni nelle obbligazioni pecuniarie
- art. 1282 - interessi nelle obbligazioni pecuniarie
- art. 1284 - saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto
- art. 1499 - interessi compensativi sul prezzo
- art. 1652 - anticipazione all'affittuario
- art. 1714 - interessi sulle somme riscosse (contratto di mandato - a carico del mandatario)
- art. 1720 - spese e compenso del mandatario
- art. 1815 - interessi (contratto di mutuo)
- art. 1825 - interessi (conto corrente)
- art. 2788 - pegno di beni mobili

La modifica del tasso di interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Si rammenta che dal 7.11.2002, per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" non vengono determinati sulla base del tasso di interesse legale bensì del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 7 punti percentuali (9 per i prodotti alimentari deteriorabili).

2. DETERMINAZIONE DELL'USUFRUTTO VITALIZIO

Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio. Lo stesso infatti è così calcolato:

USUFRUTTO VITALIZIO = valore proprietà x tasso legale x coefficiente di rivalutazione

Va considerato che:

il coefficiente di rivalutazione è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario;

il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra valore della proprietà e valore dell'usufrutto:

VALORE NUDA PROPRIETÀ = valore proprietà - valore usufrutto

La modifica del tasso legale comporta la rideterminazione del coefficiente di rivalutazione, da cui dipendono il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà.

3. RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il tasso legale influisce altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le omissioni/ irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2012 si riferisca a violazioni commesse nel 2011, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (1,5% fino al 31.12.2011, 2,50% dall'1.1.2012).

Novità del Decreto Salva Italia dopo la conversione in Legge

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.276/L del 27.12.2011 n.300 è entrata in vigore, a decorrere dal 28.12.2011, la Legge 22.12.2011 n.214 che converte il DL 201/2011 c.d. "Decreto Salva Italia".

L'iter di conversione ha di fatto confermato le novità introdotte. Di seguito vengono esaminate le modifiche rispetto alla versione originaria del Decreto trattato nella nostra circolare monotematica "Decreto Salva Italia" del 15.12.2011 alla quale si rimanda per gli approfondimenti del caso.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Art 1

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Dal 2011, per incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una **deduzione dal reddito d'impresa** pari al "**rendimento nozionale**" del nuovo capitale proprio.

Tale rendimento corrisponde all'importo risultante dall'**applicazione, all'incremento del capitale proprio** rispetto a quello esistente al 31.12.2010, **di un'aliquota** individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno.

- **Per il primo triennio** (2011 – 2013) tale aliquota è fissata nella misura del **3%**.

Il **capitale proprio di riferimento**, da raffrontare con quello delle successive annualità ai fini della determinazione degli incrementi agevolabili, è rappresentato dal **patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell'utile 2010**.

L'agevolazione in esame, che presenta molti aspetti in comune con la precedente "DIT", è riconosciuta **anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria**.

Rispetto alla base di riferimento e cioè rispetto al dato contabile risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, rilevano come incrementi i conferimenti in denaro (in proporzione ai giorni residui sino alla fine del periodo d'imposta), e gli accantonamenti di utili a riserve disponibili, che invece rilevano per l'intero periodo.

Rilevano come decrementi, al contrario, le riduzioni di patrimonio per attribuzioni ai soci, gli acquisti di partecipazioni di controllo, gli acquisti di aziende o di rami di aziende

DEDUCIBILITA' IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

Art 2, comma 1

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Dal 2012 è possibile **dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato** al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97. Tale **deduzione**:

- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - ♦ **società di capitali ed enti commerciali;**
 - ♦ **società di persone e imprese individuali;**
 - ♦ **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata;
 - ♦ **banche, società finanziarie e imprese di assicurazione;**
- va effettuata secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

DEDUCIBILITA' IRAP PER DONNE E GIOVANI

Art 2, commi 2 e 3

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Dal 2012 la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a **€ 10.600** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni**;
- da € 9.200 a **€ 15.200** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni** ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – 36% e 55%

Art 4

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Dall'1.1.2012 è riconosciuta "a regime" la detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo. È infatti previsto che la detrazione spetta:

- per una **spesa massima complessiva di € 48.000**, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e **relative pertinenze**, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%;
- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
 - realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
 - restauro / risanamento / ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
 - ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell'1.1.2012;
 - eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
 - prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
 - cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
 - misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

È inoltre previsto che:

⇒ la **detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2012**.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la specifica che tra gli interventi agevolati 55% di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

⇒ **per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico, dall'1.1.2013** è applicabile la detrazione del 36%;

⇒ la **detrazione del 36%** in caso di cessione dell'immobile è **trasferita all'acquirente** (per la parte non ancora fruita) **salvo diverso accordo tra le parti**. In altre parole, in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa **rimane in capo a quest'ultimo** solo se **espressamente previsto**. Se tale aspetto **non è contrattualmente determinato**, la detrazione passa "automaticamente" all'acquirente.

ISEE E ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Art 5

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

È previsto l'intento di **revisionare le modalità di determinazione dell'ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) nonché il **relativo campo di applicazione**. A tal fine è stata evidenziata la necessità di:

- tener conto di un'ampia **gamma di fattori che incidono sulla situazione economica della famiglia**, quali, ad esempio, i redditi e patrimoni (sia in Italia che all'estero) dei diversi componenti il nucleo familiare, i carichi di famiglia e la presenza di debiti per l'acquisto della casa;
- **rafforzare il sistema dei controlli** dell'ISEE anche con la condivisione degli archivi dei diversi organi della Pubblica amministrazione.

REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITA' TRASPARENTI

Art 10, commi da 1 a 8

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Con decorrenza 01.01.2013 il Decreto prevede una serie di **agevolazioni a favore degli imprenditori individuali, dei professionisti e dei soggetti che esercitano l'attività in forma associata che:**

- **istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività;**
- **provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e dei costi e dei ricavi non soggetti a fatturazione.**

Le agevolazioni previste sono le seguenti:

1. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
2. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. tempi di compensazione e rimborso Iva più celeri;
4. per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art.39, comma 1, lettera d), secondo periodo DPR633/73 e art.54, comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
5. riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art.43, comma 1, DPR 600/73 e art.57, comma 1, DPR n.633/72.

Per altro, ai soggetti in contabilità semplificata, potrà essere riconosciuta la possibilità di:

- determinare il reddito con il principio di cassa;
- farsi predisporre dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi;
- essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall'acconto IVA.

Per godere delle sopra elencate agevolazioni il contribuente dovrà esercitare un'opzione nella dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento dovrà disciplinare le modalità attuative dei benefici.

STUDI DI SETTORE

Art 10, commi da 9 a 13

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Con riferimento alle **dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive**, a favore dei **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;
- risultano **congrui**, anche a seguito di adeguamento;
- risultano **coerenti** agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

è previsto il riconoscimento dei seguenti **benefici**:

- **preclusione dagli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
- **determinazione sintetica** del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile **eccede di almeno 1/3 quello dichiarato**.

È altresì disposto che i **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF;
- risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale / d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all'art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Art 12

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Dal 6.12.2011 il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) è ulteriormente ridotto ed in particolare:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi **inferiori a € 1.000**;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo **pari o superiore a € 1.000** devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi **inferiori alla soglia di € 1.000**.

Inoltre, in sede di conversione in legge:

- ⇒ è fissato al **31.3.2012** il termine entro il quale **estinguere / ridurre i libretti al portatore**;
- ⇒ **non saranno applicate sanzioni** per le violazioni, rispetto al **nuovo limite di € 1.000**, commesse nel periodo compreso **tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012**;
- ⇒ per le violazioni relative ai libretti al portatore con **saldo inferiore a € 3.000** la **sanzione** è fissata in **misura pari al saldo** del libretto stesso.

Riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti

È previsto che, entro il 28.3.2012, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), le Poste, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire le regole generali finalizzate ad "**assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento**".

È limitata alla **misura massima dell'1,5% la commissione a carico degli esercenti** sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito e di debito.

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE)

Art 13

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

È disposta l'**anticipazione "in via sperimentale"**, a **decorrere dal 2012** dell'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) a carico dei **proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e sue pertinenze**.

Base imponibile IMU (modificata in sede di conversione)

La **base imponibile IMU** è calcolata applicando:

- per i **terreni agricoli**, il **moltiplicatore** pari a **130**, ridotto a **110 per i coltivatori diretti e gli IAP** iscritti nella previdenza agricola, all'ammontare del **reddito dominicale rivalutato del 25%**;
- per i **fabbricati**, i seguenti **moltiplicatori** all'ammontare **della rendita catastale rivalutata del 5%**:

NUOVI COEFFICIENTI DEL DECRETO "SALVA ITALIA" dopo la conversione in Legge		
Categoria dell'immobile	Coefficiente (ICI)	Nuovo coefficiente (IMU)
Categoria A (escluso A/10)	100	160
Categoria A/10 e D/5	50	80
Categoria B (scuole ecc..)	140	140
Categoria C (fatta eccezione per C/1)	100	Suddiviso per categorie (vedi sotto)
Categorie C/3, C/4 e C/5	Vedi sopra	140
Categorie C/2, C/6, C/7	Vedi sopra	160
Categoria C/1	34	55
Categoria D (escluso D/5)	50	60 (65 a partire dal 2013)

Per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale in comune commercio.

Aliquote IMU

Sono previste le seguenti aliquote IMU:

- ⇒ **ordinaria**, nella misura dello **0,76%** che i Comuni potranno **umentare / diminuire** dello **0,3%**. La riduzione potrà essere disposta fino allo **0,4%** per gli immobili **non produttivi di reddito fondiario**, ex art. 43, TUIR, per quelli **posseduti da soggetti IRES** ovvero per quelli **locati**;
- ⇒ **ridotta** nella misura:
 - dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
 - dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono **diminuire** fino allo 0,1%.

Detrazione per abitazione principale

Confermata la detrazione IMU sull'abitazione principale e sue pertinenze pari ad Euro 200,00 rapportata su base annua. In sede di conversione è stata introdotta una maggiorazione pari ad Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per gli anni 2012 e 2013 e fino ad un tetto massimo di Euro 400,00

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell'IMU va effettuato al Comune, per l'anno in corso:

- in **2 rate di pari importo** (50%), la prima entro il **16.6** e la seconda entro il **16.12**;
- **tramite il mod. F24**, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

TASSAZIONE DEI BENI DI LUSO

Art 16

"Super bollo" auto

Il c.d. "super bollo", introdotto dall'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011, per le **autovetture e autoveicoli** per il trasposto promiscuo di persone, a decorrere **dal 2012, è dovuto** se la **potenza è superiore a 185 kW** nella misura di **€ 20 per ciascun kW eccedente** i 185.

Nell'iter di conversione viene previsto che tale tassa:

- **non è dovuta decorsi 20 anni** dalla data di costruzione del veicolo;
- **è dovuta** in misura ridotta a seconda della data di costruzione del veicolo (**60% dopo 5 anni** dalla costruzione, **30% dopo 10 anni** dalla costruzione, **15% dopo 15 anni** dalla costruzione).

Imbarcazioni

È istituita, dall'**1.5.2012**, la **tassa annuale di stazionamento** a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di leasing di **unità da diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, **calcolata per ogni giorno o frazione di esso**, nelle seguenti misure:

Lunghezza scafo	Ammontare tassa	Lunghezza scafo	Ammontare tassa
Fino a 10 metri	Non dovuta	da 24,01 a 34 metri	€ 90
da 10,01 a 12 metri	€ 5	da 34,01 a 44 metri	€ 207
da 12,01 a 14 metri	€ 8	da 44,01 a 54 metri	€ 372
da 14,01 a 17 metri	€ 10	da 54,01 a 64 metri	€ 521
da 17,01 a 24 metri	€ 30	superiore a 64 metri	€ 703

Nell'iter di conversione è stato disposto che tale tassa:

- Non è dovuta per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore;
- Non è dovuta per le unità usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

- L'importo dovuto è ridotto del:
 - o 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell'unità di diporto;
 - o 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'unità di diporto;
 - o 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione dell'unità di diporto.

Aeromobili

È istituita un'**imposta erariale** a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di **aeromobili privati** di cui all'art. 744, Codice della navigazione, **immatricolati nel registro aeronautico nazionale**, nelle seguenti misure annuali:

Peso massimo al decollo	Ammontare tassa al kg	
	VELIVOLI	ELICOTTERI
fino a 1.000 kg	€ 1,50	€ 1,50 x 2
fino a 2.000 kg	€ 2,45	€ 2,45 x 2
fino a 4.000 kg	€ 4,25	€ 4,25 x 2
fino a 6.000 kg	€ 5,75	€ 5,75 x 2
fino a 8.000 kg	€ 6,65	€ 6,65 x 2
fino a 10.000 kg	€ 7,10	€ 7,10 x 2
oltre 10.000 kg	€ 7,55	€ 7,55 x 2
ALIANTI, MOTOALIANTI, AUTOGIRI, AEROSTATI		
€ 450		

Nell'iter di conversione in legge è stata aggiunta la previsione che tale imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore.

INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO DEL CANONE RAI

Art 17

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Ai fini della verifica del **pagamento del canone** di abbonamento **speciale** alla radio o alla televisione (canone RAI), le **imprese e le società** dovranno esporre **nel mod. UNICO**:

- il numero di abbonamento;
- la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

AUMENTO ALIQUOTE IVA

Art 18

È confermata la sostituzione delle disposizioni ex DL n. 98/2011, che prevedevano la riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse stata adottata la c.d. "Riforma fiscale", con la **previsione dell'aumento dell'aliquota IVA**:

- dal **10% al 12%** e dal **21% al 23%** a decorrere **dall'1.10.2012** e fino al 31.12.2013;
- dal **12% al 12,50%** e dal **23% al 23,50%** a decorrere **dall'1.1.2014**.

Tale incremento è **certo per il 2012** mentre **per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale**.

IMPOSTA SUI CONTI CORRENTE E PRODOTTI FINANZIARI

Art 19, commi da 1 a 5

Nell'iter di conversione in legge la disciplina relativa all'**imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari/postali** e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è stata nuovamente modificata.

Dall'1.1.2012, l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari / postali e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è così fissata:

- € 34,20 per i clienti persone fisiche;
- € 100 per i clienti diversi da persone fisiche.

L'imposta **non è dovuta**, per il cliente persona fisica, qualora il **valore medio di giacenza annua non è superiore a € 5.000**.

Inoltre, dall'1.1.2012, "le **comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso**" sono soggette all'imposta di bollo nella seguente misura:

- **1‰** annuo per il **2012**;
- **1,5‰** a decorrere **dal 2013**.

Per tali comunicazioni la percentuale della **somma da versare entro il 30.11.2012 è ridotta del 50%**.

IMPOSTA STRAORDINARIA SUI CAPITALI SCUDATI

Art 19, commi da 6 a 12

Nell'iter di conversione è stata modificata l'imposta applicabile. Richiamando soltanto le attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione di quanto disposto dall'art.13-bis, DL n.78/2009 e dagli artt. 12 e 15, DL n.350/2011 è previsto l'assoggettamento ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.

Per il 2012 e il 2013 l'imposta passa rispettivamente al 10 per mille e al 13,5 per mille.

PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERI

Art 19, commi da 13 a 23

Nell'iter di conversione in legge è stata introdotta, a decorrere **dal 2011**, un'imposta sul valore degli **immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti.

La nuova imposta:

- è a carico del **proprietario** dell'immobile ovvero del **titolare di altro diritto reale** sullo stesso;
- è dovuta in misura **proporzionale alla quota e ai mesi di possesso**, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è pari allo **0,76%** del valore degli immobili.

Il **valore dell'immobile** è individuato nel **costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti** e, in mancanza, nel **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

Dal 2011 è istituita altresì un'imposta sul valore delle **attività finanziarie detenute all'estero** dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta:

- è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è pari **all'1‰ per il 2011 e il 2012, e all'1,5‰ dal 2013**, del valore delle attività finanziarie.

Il **valore dell'attività finanziaria** è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dalle predette imposte è **deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata** allo Stato in cui in cui è ubicato l'immobile / sono detenute le attività finanziarie.

Il **versamento** delle nuove imposte sopra esaminate va **effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF** (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di specifici Provvedimenti. Da quanto sopra è possibile comunque desumere che l'individuazione dei beni e delle attività finanziarie oggetto delle nuove imposte sarà effettuata sulla base di quanto indicato nel quadro RW del mod. UNICO.

AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Art 20

Confermate le novità contenute nel testo originario del Decreto.

Si ricorda che il DL 98/2011 ha inserito due commi, 10-bis e 10-ter, all'art.15 del DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2, prevedendo la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali e la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Sono cioè riallineabili mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva del 16%**, i maggiori valori incorporati nel costo della partecipazione nel bilancio individuale delle società a seguito di un'operazione straordinaria effettuata nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 dove tale maggior valore sia riferibile ad avviamento, marchi d'impresa o altre attività immateriali.

Il decreto salva Italia ha esteso la possibilità di riallineamento delle partecipazioni anche alle operazioni straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

In tal caso:

- il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in 3 rate di pari importo: la prima scadente entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il 2012; la seconda e la terza, rispettivamente entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014;
- il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014

AUMENTO DELLE ALIQUOTA CONTRIBUTIVE IVS

Art 24, comma 22

Nell'iter di conversione in legge è stato modificata la misura dell'aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS.

Le attuali aliquote saranno incrementate del 1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale per gli anni successivi fino a raggiungere la misura del 24%.

TFM DELL'AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Art 24, comma 31

È previsto che la **quota delle indennità di fine rapporto** di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR, sia in denaro che in natura, di importo complessivamente **eccedente € 1.000.000, il cui diritto alla percezione è sorto dall'1.1.2011, non** potrà beneficiare della **tassazione separata**.

Analogo trattamento (concorrenza al reddito complessivo) è riservato **"in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali"**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati